



COMUNE DI CASSARO

Provincia di SIRACUSA

Cap 96010 - Tel. 0931 877611 - Fax 0931 877188

Città Patrimonio dell'Umanità * World Heritage List Unesco

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI (T. I. A.)

(Integrato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/05/2009)

TITOLO I

Principi generali

Art.1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art.49 del D.L.vo 05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione. Inoltre determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.

Art.2. Istituzione della tariffa

Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.L.vo 15.11.1993 n.507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti sarà interamente coperto dal gettito della tariffa così come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 27/04/1999.

Art.3. Norme di rinvio

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art.4. Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49, comma 17, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 il tributo ambientale di spettanza della Amministrazione Provinciale, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n.504 si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art.5. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte servite.

Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 30 dal loro verificarsi. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II

La tariffa

Capo I - Determinazione della tariffa

Art.6. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art.7. Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive integrazioni, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

Art.8. Tariffa di riferimento

Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999 su proposta del soggetto gestore, la Giunta Municipale determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DPR n°150 del 27.04.1999.

Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale e si articola per fasce di utenza residenziali e non residenziali.

Art.9. Tariffa comunale

La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.

All'atto della determinazione della tariffa la Giunta Municipale fissa la percentuale di crescita annua.

Art.10. Articolazione della tariffa comunale

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Il comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto successivamente nel seguente regolamento.

Art.11. Articolazione territoriale della tariffa

La tariffa delle utenze sia domestiche che non domestiche viene articolata su base territoriale avendo come riferimento i seguenti parametri incrementativi:

- a) la frequenza dei servizi
- b) la destinazione urbanistica ad esclusiva uso produttivo

e dei seguenti parametri decrementativi:

- a) la densità abitativa
- b) la destinazione urbanistica a residenza esclusiva ovvero a residenza mista, secondo parametri urbanistici decrescenti
- c) la destinazione a residenza rurale

Art.12. Articolazione della tariffa per fasce di utenza

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1998 n.158. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art.13. Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare fino ad un massimo di 4 componenti ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq e prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad applicare tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente dalla Giunta Municipale assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al DPR 158/99 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

In caso di gestione associata il riferimento avviene sulla base della produzione dei rifiuti di tutti i Comuni associati. Il gestore del servizio porterà a conoscenza di ogni singola utenza il calcolo ed il risultato di tale calcolo entro il 28.02 di ogni anno.

Art.14. Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, professionali, produttive in genere, di servizio) la parte fissa è attribuita con le modalità di cui all'art.6 del DPR 27.04.1999 n.158, secondo un coefficiente da stabilirsi annualmente in occasione della determinazione della tariffa di riferimento relativo alla tipologia di attività. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero in via presuntiva in mancanza di sistemi di misurazione, con riferimento alle tabelle contenute nel Decreto attuativo DPR 27.04.1999 n.158 all.1 punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Il gestore del servizio porterà a conoscenza di ogni singola utenza il sistema di calcolo ed il risultato di tale calcolo entro il 28.02. di ogni anno.

Capo II – I soggetti

Art.15. Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale: Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione. Per le utenze non domestiche si considera in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio società.'

Art.16. Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art.17. Soggetti passivi per ipotesi speciali

Parti comuni di abitazioni condominiali.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal gestore della tariffa ovvero dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Multiproprietà

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali

Per le parti a comune dei centri commerciali. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Art.18. Determinazione del numero degli occupanti

Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1 gennaio di ogni anno:. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei famigliari ed inizialmente entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento la composizione dei nuclei famigliari e delle convivenze anagrafiche.Per le utenze sorte successivamente al 01.01 di ogni anno il numero dei componenti e' dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art.19. Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili

I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi in caso di cessione dei medesimi o di costituzione dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al gestore del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Capo III Presupposti oggettivi

Art.20. Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente art. 15 per i locali o le aree coperte o non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato e a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti.

Sono soggette alla tariffa le abitazioni comprese quelle coloniche e i fabbricati in genere quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento per la gestione del servizio.

Eguale nel suddetto regolamento sono individuate le distanze massime ed i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.

Il regolamento comunale nell'individuare le zone servite, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare per ogni zona, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione.

Art.21. Definizione locali ed aree assoggettabili

Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati assoggettabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- c) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato coperto;
- d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
- g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- c) I complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

Art.22. Locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Art.23. Locali adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art.24. Locali ed aree non computabili

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della dichiarazione di cui all'art.38, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizioni.

E' fatta salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio.

Art.25 Locali, aree e superfici escluse

Non sono soggetti alla tariffa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tariffa, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tariffa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, incluso gli eventuali locali annessi ad uso abitazione o ad altri usi quale l'abitazione parrocchiale e locali per ricreazione e di magazzino;
- b) **gli edifici destinati a caserme, compreso gli alloggi dei militari e delle loro famiglie;**
(integrato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/05/2009)
- c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero de bestiame e custodia degli attrezzi;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;
- e) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;
- f) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
- g) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,90.

Art.26. Modalità per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo mq.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art.27 Determinazione convenzionale della superficie

Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, la superficie, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo il precedente Art.26.

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	60%
2) Officine di carpenteria metallica	50%
3) Tipografie artigiane	20%
4) Autocarrozzerie	70%
5) Ceramiche (produzione)	40%
6) Decoraz. Molatura vetro	20%
7) Falegnamerie	40%
8) Laboratori di odontotecnici	10%
9) Gommisti	80%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	40%
11) calzaturifici	60%
12) Centri elaborazione dati	10%
13) Concerie, tintorie pelli	70%
14) Galvanotecnica e verniciature	40%
15) Distributori carburante	40%
16) Lavanderie	20%
17) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	50%
18) Locali dell'industria tessile	20%
19) Ospedali, Case di cura e di riposo e cimiteri	40%
20) Locali ove si producono scarti animali	50%
21) Bar, Caffè, Pasticceria	30%
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45%

Sempre che i rifiuti prodotti non siano dichiarati equiparati a quelli urbani e non superino le quantità previste dal regolamento di servizio e allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori medesimi in base alle disposizioni vigenti e a condizione che l'utente abbia richiesto la predette riduzioni in conformità dell'art 30 e ne sia stata accertata l'esistenza dei presupposti.

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Art.28. Tariffa giornaliera

Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività che comportano la produzione di fatto siano esse principali o connesse ad altre attività, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Consiglio Comunale annualmente in sede di applicazione complessiva della tariffe e commisurata a mq di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione, sentito il gestore del servizio.

Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della TOSAP o canone simile.

Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a tre mesi.

Art.29. Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Per i non residenti a Cassaro, le abitazioni tenute a disposizioni per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione con certificazione anagrafica, ovvero con la produzione della dichiarazione ICI comprovante tale non utilizzazione continua, la tariffa è ridotta del 30% e calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti.

Art.30. Procedure di accertamento

L'iscrizione nei ruoli della TARSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio da parte del gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 7) superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.

Art.31. La determinazione della tariffa dell'ammontare del pagamento

La tariffa per ogni singolo utente è il risultato della applicazione della tariffa per la parte fissa e per la parte variabile a seconda della fascia di utenza con i coefficienti di incremento o decremento derivanti dalla eventuale articolazione territoriale, dalla applicazione e di eventuali agevolazioni e riduzioni a contenuto soggettivo o oggettivo in conformità all'allegato modello di calcolo.

Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni

Art.32. Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art.7 del DPR 27.04.1999 n°158, attuativo del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 art. 49 comma10, il gestore del servizio nella formulazione dei piani finanziari da approvarsi dal consiglio comunale, individua gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto di conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.

Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Art.33. criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione

Le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente.

Per le utenze non domestiche le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa competono al produttore singolarmente mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dal comune, di intesa con il gestore del servizio, in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato a recupero. Inoltre, per le abitazioni oltre alla prima casa viene ridotta del 100% la parte variabile della tariffa mentre per la parte fissa non viene applicata alcuna riduzione.

Art.34. Riduzione per l'avviamento a recupero

In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche indicate al precedente art.14 ed anche differenziatamente per categoria di utenza in relazione alla percentuale di incremento registrata rispetto al precedente anno di recupero di rifiuti (Artt.31 e 32 del DLgs 22/97).

Art.35. Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito. Per le utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione. In tal caso la tariffa è ridotta del 50% sia per la parte fissa che per quella variabile per le utenze ubicate nelle zone di attivazione del servizio.

Nel caso che la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre 1.000 m. dai locali ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile del 25%.

Nel caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori, a 30 giorni nessuna riduzione compete all'utenza.

Art.36. Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive

E' riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico.

In sede di determinazione annuale della tariffa potranno essere riconosciute riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa a favore dei soggetti che formano aggregati di utenza che raggiungono obiettivi predeterminati di raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamene: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della tariffa previo accertamento del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche.

Altresì, sempre per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa.

Art.37. Agevolazioni a favore di categorie sociali

E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.

In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

TITOLO III
Accertamenti e riscossione

Capo I – Gli accertamenti

Art.38. Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 30 gg. dall'inizio della conduzione, al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
2. Numero componenti il nucleo familiare;
3. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali;
4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
5. Data di inizio dell'occupazione.
6. Estremi catastali
7. Sottoscrizione con firma leggibile.

Per le utenze non domestiche

La indicazione di cui ai numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

1. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
2. Partita IVA e codice fiscale
3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale
4. Estremi di iscrizione al Catasto elettrico
5. per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale.

Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi è tenuto a presentare una unica denuncia.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.39. Comunicazione di variazione

Analoga comunicazione di cambiamento nei termini di cui al precedente articolo dovrà essere effettuata entro trenta giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità all'Art.5.

Art.40. Comunicazione di cessazione

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente,
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,

- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,
- cognome e nome dell'eventuale subentrante,
- data di presentazione,
- sottoscrizione.

Art.41. Disposizioni generali

Dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli che precedono sarà rilasciata ricevuta all'utente.

Art.42. Attività di accertamento e liquidazione

Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dalla utenza il gestore del servizio procede, entro 60 giorni dalla presentazione al calcolo della tariffa individuale, ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente procede a disporre nei successivi 60 giorni dal termine di cessazione dell'utenza alla comunicazione del rimborso di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione.

Art.43. Accertamenti d'ufficio

Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, e' facoltà del soggetto gestore di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a recarsi presso il proprio ufficio per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

E' facoltà del gestore di disporre di sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del gestore promuovere accertamenti d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.

Ai fini degli accertamenti il gestore del servizio può chiedere documenti già in possesso di p.a. indicata dall'utente stesso, come previsto dal comma 4 art. 6 della Legge 212/2000

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate];
- richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni, e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
- accedere alle banche dati in possesso dal Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Al soggetto gestore del servizio sono trasferiti tutti i poteri di accertamento che sarebbero spettati al Comune in caso di gestione diretta del servizio

Art.44. Convenzioni per la individuazione delle utenze

Il gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente dal gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato.

In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.

Art.45. Accertamenti incrociati

Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio anagrafe del Comune, comunica al gestore del servizio su supporto informatico messo a disposizione da questi, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione.

Eguale e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Altresì il gestore può collegarsi direttamente e in tempo reale alle banche dati comunali.

Capo II – Riscossione

Art.46. Titolarità della riscossione

L'ente gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del contratto di servizio intervenuto con il Comune.

Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore per la riscossione.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo.

L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge

Art.47. Rimborsi

Qualora restino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni 5 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta

di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.48. *Recupero oneroso*

La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo;
- in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

Capo III – Le sanzioni

Art.49. *Sanzione per ritardata o omessa dichiarazione o presentazione di variazione*

In caso di ritardata dichiarazione di inizio di occupazione o conduzione di locale o superficie si applica una sanzione pari al 10% della tariffa annuale dovuta ove il ritardo non superi 60 giorni.

Il ritardo superiore a 60 è equiparato alla omessa dichiarazione. In tali casi la sanzione è pari al 30% dell'importo della tariffa individuale e gli interessi moratori corrispondenti al periodo di omessa, ritardata o omessa corresponsione della tariffa.

In ogni caso l'ammontare minimo delle sanzioni non potrà essere inferiore a €50 e superiore a € 1.000.

Art.50. *Sanzioni per ritardato od omesso versamento*

In caso di ritardato versamento dell'ammontare della tariffa si applica una sanzione pari al 5% dell'importo omesso, ove il ritardo non superi i 60 giorni dalla scadenza.

Il ritardo superiore a 60 giorni è equiparato all'omesso versamento. In tali casi la sanzione è pari al 15% dell'importo omesso oltre l'importo capitale e gli interessi moratori corrispondenti al periodo di ritardata od omessa corresponsione della tariffa. In ogni caso l'ammontare della sanzione non potrà essere inferiore a €50 ne superiore a €500.

Art.51. *Sanzione per inesatta dichiarazione di conduzione ovvero per omesso invio di dati richiesti a fine dell'accertamento*

In caso di inesatta dichiarazione di conduzione di locali o variazione degli elementi oggettivi o soggettivi che non determini sottrazione della tariffa a priori del gestore è punita con una sanzione pecuniaria da €50 a €100. In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie di cui al precedente capo IV, necessarie ai fini dell'accertamento, la sanzione varia da €25 a €250.

Art.52 – *Sanzioni per ogni diversa violazione*

Relativamente ad ogni altra violazione del presente Regolamento è prevista una sanzione da €50 a €250.

Art.53 – *Criteri di applicazione del regime sanzionatorio*

Per quanto attiene l'accertamento, la determinazione dell'ammontare, le modalità di riscossione, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti. L'accertamento delle violazioni è effettuato dal personale dipendente dal gestore unico, al quale compete altresì l'introito delle sanzioni stesse e che andranno a costituire un fondo nella misura del 50% dei relativi proventi da utilizzare per l'attività di accertamento.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art.54 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2004 e contestualmente alla sua efficacia cessano di avere vigore, le norme relative alla TARSU.

